



# COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

## Provincia di Cremona

Via Marconi n.12, Casaletto Ceredano 26010 (CR)

Tel. 0373 262305 – Fax 0373 262112

E-mail [info@comune.casalettoceredano.cr.it](mailto:info@comune.casalettoceredano.cr.it)

Pec [comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it)

*Oggetto:*

### **SERVIZIO GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE TRIENNIO 2024-2027**

#### **CAPITOLATO**

Il COMUNE DI CASALETTO CEREDANO (Ente appaltante / Stazione appaltante) intende affidare tramite concessione l'espletamento del servizio educativo per la prima infanzia, Asilo Nido, in aderenza ai contenuti della **Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 20.06.2024** "Istituzione Servizio Asilo Nido. Definizione delle modalità di gestione e affidamento del servizio ex Art.14 D.Lgs.201/2022 – Approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (*documento allegato*)

#### **1) ENTE COMMITTENTE / STAZIONE APPALTANTE**

1.1. **COMUNE DI CASALETTO CEREDANO**, Provincia CREMONA, Via Marconi n.12 - c.a.p. 26010, profilo di committente/sito internet: <https://www.comune.casalettoceredano.cr.it/it> - Tel. centralino 0373262305 - Fax 0373262112 - PEC [comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it).

1.2. Area comunale delegata: Ufficio Tecnico – UTC con sede in Casaletto Ceredano, Via Marconi n.12, cap 26010 (CR). Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Guffi Alessandro – Tel. centralino 0373262305 - Fax 0373262112 - PEC [comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.casalettoceredano@pec.regione.lombardia.it).

#### **2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

2.1. La concessione del servizio avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica e il Concessionario sarà individuato a seguito nel rispetto delle indicazioni previste da disciplinare di gara.

#### **3) OGGETTO E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO, DURATA E IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

3.1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: GESTIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE. La concessione riguarda la messa a disposizione del personale idoneo all'espletamento dei servizi educativi e dei servizi ausiliari nell'ambito del segmento d'istruzione 0 - 3 anni (asilo nido) rivolti ai minori residenti e non, da svolgersi presso il nuovo nido comunale facente parte del Polo dell'Infanzia comunale di Casaletto Ceredano, sito in Via Aldo Moro 2. Il personale fornito dal Concessionario, dovrà mettere in campo tutte le azioni atte al regolare svolgimento del funzionamento del nido collaborando unitamente al personale dell'infanzia nell'ambito del sistema integrato di istruzione 0 - 6 anni nel contesto del Polo dell'Infanzia del Comune di Casaletto Ceredano, nel rispetto della Legge 107/2015 e del D.Lgs. 65/2017 e s.m.i. Il servizio nido, unitamente alla scuola dell'infanzia, farà capo ad un unico Istituto Comprensivo Statale E. Fermi di Montodine che collaborerà all'attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comune del personale. Finalità della collaborazione stessa, basata sui principi di uguaglianza espressi dall'Articolo 3 del dettato costituzionale, sarà quella di promuovere pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche, e culturali, favorire l'inclusione attraverso interventi personalizzati ed un'adeguata organizzazione degli spazi, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari segmenti educativi e scolastici, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione. Pur rimanendo la contrattualizzazione e il trattamento economico delle educatrici in capo al Concessionario, il personale educativo e ausiliario, collaborerà dal punto di vista didattico e gestionale con l'Istituto Comprensivo, tramite una sinergia virtuosa che vedrà Scuola, Comune e Concessionario in piena condivisione d'intenti.

3.2. NATURA DELLA CONCESSIONE: La concessione riguarda il servizio rivolto a minori 0 – 3 ANNI (asilo nido) residenti e non residenti. Il servizio è “bilanciato” per un numero di 20 (venti) bambini presenti in contemporanea, in regime di tempo pieno. Il numero massimo dei bambini coincide con la capienza della struttura. Il Concessionario dovrà garantire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di attività dei minori e delle norme sanitarie emanate dalla ATS territorialmente competente, per conto dell'Ente appaltante e in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e ausiliaria necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la cura e l'igiene personale dei bambini, la distribuzione e l'assistenza ai pasti. Il servizio dovrà essere espletato da personale idoneo allo svolgimento dei servizi educativi e dei servizi ausiliari nell'ambito del segmento di istruzione 0 – 3 ANNI (asilo nido), nel rispetto e secondo le modalità previste da normativa vigente in quanto applicabile (fiscale, igienico-sanitaria, sicurezza, etc.), in particolare della D.G.R. Lombardia 2929 del 09.03.2020 e s.m.i., tenendo conto anche di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (sia soci di cooperative che dipendenti di società) ed adottando tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza. Il personale dovrà mettere in campo tutte le azioni atte a garantire il regolare ed ottimale svolgimento del funzionamento del nido.

3.3. DURATA DELLA CONCESSIONE: La durata della concessione coincide con la durata della concessione, che è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere orientativamente dal giorno 01 settembre 2024 p.v. fino al giorno 31 agosto 2027 p.v. A seguito del buon esito del servizio, nonché al gradimento riscontrato dalle verifiche svolte dal Comune, oltre che dal buon esito dei riscontri dei beneficiari, potranno essere aggiunti + 3 anni di proroga concessi annualmente (1+1+1) anno per anno. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza necessità di disdetta da parte della Stazione appaltante / Ente appaltante.

3.4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE: **L'importo complessivo netto della concessione ammonta a netti annui €88.800,00, pari a netti complessivi €266.400,00 per l'intero triennio**

**2024-2027, di cui:**

- €.260.000,00 per importo a base di gara e soggetto a ribasso;
- €.6.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di maggiori oneri per adeguamento alle prescrizioni Covid-19 o similari (per l'intera durata della concessione).

Nel dettaglio, l'importo posto a base di gara soggetto a ribasso (€.260.000,00) comprende le sotto elencate attività e prestazioni:

- costo per educatrici prima infanzia;
- costo dei coordinamenti;
- altri costi e spese dipendenti dalle obbligazioni a carico del Concessionario.

Gli oneri per la sicurezza (€.6.400,00) non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dai suddetti importi sono esclusi l'I.V.A. e altre imposte di legge previste per il servizio in trattazione.

#### **4) SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ORARI DI FUNZIONAMENTO**

4.1. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Lo svolgimento del servizio è previsto dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con sospensione:

- per vacanze natalizie e pasquali;
- per tutte le festività civili e religiose;

previste dal calendario scolastico regionale. Le sospensioni dovranno essere definite anzitempo e comunicate ai genitori degli iscritti. In armonia con la D.G.R. Lombardia VII/20588 del 11.02.2005 e successive circolari applicative, il calendario annuale dovrà essere di almeno 47 (quarantasette) settimane di funzionamento.

4.2. Lo svolgimento effettivo del servizio è previsto a decorrere dal primo giorno feriale di lavoro del mese di settembre dell'anno corrente di avvio del servizio fino al giorno al 31 luglio dell'anno successivo.

4.3. Il servizio è attivo nelle seguenti fasce orarie e modalità:

- Part-time: dalle ore 7,30 alle ore 13,00/13,30.
- Tempo pieno: dalle ore 7,30 alle ore 16,00/16,30.
- Tempo prolungato: dalle 7,30 alle 18,00.

Nel dettaglio:

- Orario di ingresso: dalle ore 7,30 alle 9,00.
- Orario di uscita: entro le ore 18,00.
- L'uscita dei bambini è prevista:
  - tra le ore 13.00/13,30 per i bambini che scelgono il part-time.
  - tra le ore 16.00 e 16.30 per i bambini che scelgono il tempo pieno.
  - Entro le ore 18.00 per i bambini che scelgono il tempo prolungato.

4.4. L'utilizzo della struttura, da parte del Concessionario al di fuori degli orari suddetti è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente appaltante.

4.5. I servizi e subservizi:

- per ore di programmazione, equipe, incontri con genitori;
  - per pulizie giornaliere e straordinarie;
  - per tirocinanti in supporto alle educatrici (da attivarsi oltre i dodici bambini/ni presenti in contemporanea);
  - per attivazione del tempo prolungato;
- sono compresi nel servizio in concessione.

4.6. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso dovranno essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Lombardia.

4.7. Il personale educativo e ausiliario assicurerà la vigilanza sui bambini presenti, nel caso di ritardo, anche immotivato, dei genitori all'orario di uscita.

4.8. Il personale educativo provvede alla compilazione giornaliera del registro delle presenze dei bambini, secondo le modalità concordate con l'Ente appaltante e condivise con il Dirigente scolastico utilizzando anche idonei hardware e software.

## 5) TARIFFARIO

5.1. In aderenza ai contenuti della **Deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 09.07.2024** afferente **“Determinazione tariffe nuovo servizio di Asilo Nido comunale Anno 2024”** (documento allegato):

- L'importo delle rette è determinato dall' indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) in corso di validità; I CUD devono essere consegnati all'atto dell'iscrizione al Comune, un caso di mancata consegna si applicherà la tariffa massima;
- L'Ente appaltante di Casaletto Ceredano, si riserva di valutare interventi di sostegno economico per particolari situazioni connotate da gravità socio-economica valutate dal servizio sociale;
- Nel caso di bambini non residenti nei Comuni di Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, la retta sarà incrementata del 10% (diecipercento);
- Nel caso di n.ro 2 (due) o più fratelli frequentanti lo stesso servizio, la retta del più piccolo dovrà essere ridotta del 25% (venticinquepercento);
- Nel caso in cui il bambino non frequenti neppure un solo giorno nel mese, a causa di malattia, si applica una riduzione del 30% (trentapercento) sulla retta della fascia di appartenenza;
- I passaggi da part-time a full-time e viceversa si potranno effettuare o all'inizio del mese e per una sola volta durante l'anno educativo.

5.2. TARIFFE:

FASCIA DI REDDITO	TARIFFA PART-TIME (7:30/13:30)	TARIFFA TEMPO PIENO (7:30/16:30)	TARIFFA TEMPO PROLUNGATO (7:30/18:00)
Da € 0,00 a € 4.000,00	250,00 €	300,00 €	340,00 €
Da € 4.000,01 a € 6.100,00	310,00 €	410, 00 €	450, 00 €
Da € 6.000,01 a € 8.200,00	335,00 €	430,00 €	470,00 €
ISEE > € 8.200,01	350,00 €	450,00 €	510,00 €

5.3. E' prevista la revisione periodica del prezzo, pertanto il canone sarà adeguato in diretta aderenza agli indici ISTAT.

## 6) RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

6.1. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza.

6.2. Spetta al Concessionario il corrispettivo mensile, per ogni utente, da determinare in aderenza al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n.21 del 20.06.2024 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 09.07.2024.

6.3. Il corrispettivo mensile di ogni utente, sarà corrisposto direttamente dagli utenti al Concessionario, oltre al corrispettivo determinato direttamente dal Concessionario medesimo per tutte le attività complementari attivate autonomamente.

6.4. Il corrispettivo costituisce un elemento contrattuale essenziale e non può essere modificato in eccesso dal Concessionario, se non per i soli e meri adeguamenti ISTAT, per tutta la durata della concessione. Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica tariffe in seguito a variazione ISTAT.

6.5. Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti dal Concessionario.

6.6. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di imporre al Concessionario, di praticare ad utenti o a specifiche categorie di essi, tariffe inferiori a quelle indicate dal Regolamento Comunale. In tal caso gli oneri, per la differenza saranno corrisposti dal Comune / Ente appaltante.

6.7. All'Ente appaltante non è dovuta, da parte del Concessionario, alcuna corresponsione di canoni di affitto od altro, riguardante l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sede dell'Asilo Nido.

## **7) PROGETTO EDUCATIVO**

7.1. Il progetto educativo questo farà riferimento con quanto previsto dal PTOF dell'Istituto Comprensivo E. Fermi.

7.2. Il progetto educativo e le conseguenti attività, dovranno comunque avere come punti fondamentali la centralità del bambino, l'attenzione ai bisogni e lo stimolo delle competenze socio-relazionali, la condivisione con le famiglie oltre a promuovere un reale e fattivo sistema integrato 0-6 aderente a quanto previsto dalla Legge 107/2015 e s.m.i.

7.3. L'obiettivo ultimo dovrà essere lo sviluppo armonico e globale del bambino nell'area relazionale, psicomotoria, emotiva, cognitiva e comunicativa concorrendo con le famiglie alla cura dei bambini iscritti, alla loro educazione, socializzazione, benessere, dello sviluppo della loro identità, dell'autonomia e delle competenze.

7.4. Le aree esperienziali dovranno possedere un'identità precisa in cui il bambino potrà riconoscersi e sviluppare la propria autonomia. I momenti di routine (pranzo, igiene, sonno) dovranno tenere conto del rispetto dei tempi e dei ritmi dei bambini. Il nido sarà luogo di relazioni, di socializzazione e apprendimento significativo nell'esperienza autobiografica del bambino e della famiglia.

7.5. Il progetto dovrà caratterizzarsi per la disponibilità degli educatori a condividere con l'Istituto comprensivo e le famiglie il processo di crescita dei bambini operando in continuità con gli altri segmenti educativi, favorendone il benessere e l'armonico sviluppo psico-fisico, sollecitando l'apprendimento di competenze ed il raggiungimento dell'autostima in una dimensione di gioco e di ascolto dei bisogni.

7.6. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare. Il progetto dovrà caratterizzarsi anche per un'attenzione particolare a quel gruppo di bambini che, inseriti in tenera età, dovranno prepararsi per l'inserimento nella scuola dell'infanzia, in previsione della dimissione dal nido, favorendo l'acquisizione di autonomie e di competenze quale base per la nuova scuola. Il progetto dovrà inoltre prevedere la partecipazione attiva delle famiglie dal momento dell'inserimento del bambino al nido a tutto il suo percorso evolutivo all'interno della struttura.

7.7. La progettazione educativa dovrà prevedere obiettivi differenziati in caso di integrazione di minori portatori di handicap in relazione alle potenzialità ed alla gravità della disabilità presentata.

7.8. Il progetto dovrà prevedere operazioni ed attività funzionali al regolare ed efficace espletamento del servizio ed alla tutela della salute e della sicurezza dei bambini durante lo svolgimento dello stesso, con particolare riferimento, per quanto attiene al primo aspetto, alla documentazione delle attività svolte e, per quanto riguarda il secondo aspetto, alle misure e alle procedure di emergenza e di primo soccorso in caso di necessità.

## **8) PERSONALE E QUALIFICHE DEL PERSONALE EDUCATIVO IMPIEGATO**

- 8.1. Il Concessionario dovrà fornire il personale adeguato ad assicurare l'ottimale svolgimento del servizio.
- 8.2. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso dovranno essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Lombardia (D.G.R. VII/20588 del 11.02.2005 e s.m.i.).
- 8.3. Il personale impiegato a vario titolo dovrà garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati. In via generale, il personale dovrà mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, dovrà essere sempre a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riferimento alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.
- 8.4. Il gruppo di operatori incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nella figura di Educatore professionale: Il personale educativo fornito dal Concessionario dovrà risultare in possesso del/dei titolo/li di studio specificati nell'Articolo 10 del presente disciplinare, quali titoli abilitanti ai sensi della normativa di riferimento (D.G.R. Lombardia XI/2929 del 09.03.2020) a poter prestare servizio nei nidi. Il personale educativo dovrà inoltre possedere esperienza professionale di servizi educativi/ricreativi/scolastici non inferiore a 5 (cinque) anni, anche non continuativi, opportunamente documentati. Il personale impiegato in eventuali sostituzioni dovrà obbligatoriamente possedere i medesimi requisiti del personale titolare. Nel corso dello svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà garantire la continuità delle figure educative.
- 8.5. Per i titoli di accesso per la selezione degli educatori, il Concessionario dovrà fare pieno riferimento al D.Lgs. 13.04.2017, n.65 ed alla Legge 205/2017.
- 8.6. Il personale educativo dovrà collaborare con l'Ente appaltante e l'I.C. E. Fermi di Montodine per gli aspetti organizzativi ed educativo-didattici, per la programmazione, per le scelte e gli obiettivi formativi, educativi e didattici, per i momenti di incontro e di partecipazione dei genitori.
- 8.7. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso dovranno essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Lombardia.
- 8.8. Le scelte educative del personale afferente al nido dovranno ispirarsi ai valori della Costituzione Italiana, alla Convenzione Internazionale dei "Diritti dell'Infanzia".
- 8.9. Il personale educativo fornito dall'operatore economico dovrà essere in possesso del titolo di studio per prestare servizio nei nidi come prescritto dalla normativa di riferimento (cfr. D.G.R. XI/2929 del 9 Marzo 2020) e s.m.i. così come il personale utilizzato per le sostituzioni.
- 8.10. Il Coordinatore Pedagogico interno alla struttura dovrà inoltre possedere esperienza professionale non inferiore a cinque anni, continuativi, documentati, in servizi educativi 0-3 anni.
- 8.11. Durante l'espletamento dei servizi l'operatore economico dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata della concessione.
- 8.12. All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale da destinare, alle attività connesse alla funzione e alla formazione secondo modalità concordate con la Dirigenza dell'I.C. E. Fermi di Montodine.
- 8.13. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di gara tenendo conto del rispetto dei rapporti numerici educatore/bambino stabiliti dalla recente Direttiva regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia, approvata con D.G.R. XI/2662 e con D.G.R. XI/2929 del 9 Marzo 2020 e s.m.i.
- 8.14. Gli operatori saranno distribuiti nell'arco della giornata in modo tale da offrire un'adeguata presenza nei momenti di maggiore necessità sulla base delle tipologie orarie scelte dalle famiglie.
- 8.15. In caso di presenza di bambini disabili verranno valutate fra l'Ente appaltante e il Concessionario l'opportunità di aggiungere personale di supporto.

8.16. Il personale impiegato dovrà garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere, nei confronti dell'utenza, un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

8.17. Il Concessionario è tenuto a fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco delle figure professionali da impiegare specificando, titolo di studio, curriculum, certificato di buona salute, certificato delle vaccinazioni e quant'altro si renda necessario per adempiere agli obblighi di legge. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli, etc. del personale utilizzato per le sostituzioni.

8.18. Nell'esecuzione della concessione, il Responsabile del servizio del Comune, si riserva la facoltà di disporre della collaborazione al Dirigente Scolastico al fine di verificare i requisiti e le qualifiche richieste.

8.19. In caso di sciopero dei dipendenti, il Concessionario, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sui tempi previsti, si impegna a comunicare al Responsabile del servizio del Comune, che a sua volta informerà il Dirigente Scolastico, le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

## **9) RAPPORTI CON IL PERSONALE E TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO (CLAUSOLA SOCIALE)**

9.1. Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ente appaltante, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

9.2. Al fine di garantire la continuità educativa il personale dovrà avere un rapporto di lavoro di natura subordinata e non ci si potrà avvalere di personale volontario ai fini delle compresenze nella struttura.

9.3. Il Concessionario assicurerà nei confronti dei propri dipendenti la piena applicazione del CCNL vigente o di miglior favore, ai sensi e per gli effetti dell'Art.2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.

9.4. Il Concessionario dovrà attuare, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto della concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti; dovrà inoltre rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato.

9.5. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali.

9.6. Il Concessionario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.

9.7. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio, nonché a sollevare lo stesso da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'Art.1676 del Codice Civile.

9.8. A richiesta dell'Ente appaltante, il Concessionario dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l'esibizione di tutta la documentazione attestante la regolarità delle assunzioni.

9.9. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario dovrà presentare all'Ente appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Ente appaltante medesimo comunicherà al Concessionario.

## **10) CONTINUITÀ DEL PERSONALE EDUCATIVO**

10.1. Il Concessionario si impegna a garantire la continuità assistenziale mediante l'impiego del medesimo personale per tutta la durata del servizio.

10.2. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore (maternità, malattie, ferie, dimissioni, ecc.) dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente al Responsabile del servizio del Comune di Casaleto Ceredano.

10.3. Per le sostituzioni di breve durata che, comunque, non superino i tre giorni è sufficiente comunicare al Responsabile del servizio del Comune di Casaleto Ceredano.

10.4. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza, il Concessionario, previa segnalazione del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio del Comune di Casaleto Ceredano, è tenuto a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla segnalazione.

## **11) OBBLIGHI DEL COMUNE**

11.1. Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dell'impiantistica. È esclusa la piccola manutenzione, specificando che saranno a carico del Concessionario tutti i piccoli interventi propedeutici al regolare funzionamento e all'idoneo decoro della struttura;
- la fornitura di mobili, arredi, giochi, attrezzature e strumentazioni funzionali al servizio;
- la sostituzione di mobili, arredi, giochi, attrezzature e strumentazioni funzionali al servizio qualora guasti e rotture non siano imputabili al Concessionario e, previo eventuale accordo tra le parti sulle modalità di realizzazione degli interventi necessari;
- la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap e/o bambini con ridotte e/o impedito capacità motorie e sensoriali anche temporanee, in base a prescrizione medica;

11.2. Sono a carico dell'Ente appaltante i costi relativi alla gestione e al corretto funzionamento dell'immobile e delle aree pertinenziali esterne. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i costi di utenze, riscaldamento e raffrescamento, l'illuminazione, il taglio e la manutenzione del verde.

11.3. Per quanto riguarda invece l'eventuale utilizzo della struttura da parte dell'Ente appaltante, al di fuori dei periodi e degli orari del servizio, il tutto ai fini dello svolgimento di attività proprie, vige l'obbligo di concordare con il Concessionario le modalità, gli orari/periodi, etc.

## **12) OBBLIGHI E MANSIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL PERSONALE**

12.1. Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio in maniera ottimale, con propria organizzazione e, in particolare, deve:

- rispettare le disposizioni legislative vigenti;
- presentare agli organi competenti le eventuali obbligatorie documentazioni necessarie a



svolgere le altre attività programmate;

- attuare quanto previsto dagli eventuali progetti educativi e organizzativi stabiliti;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore;
- garantire, ai sensi della vigente normativa, la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai relativi familiari;
- fornire all'Ente appaltante, prima dell'avvio dell'anno scolastico, lo schema orario giornaliero e settimanale del personale presente in struttura (turnazione oraria);
- definire il calendario e l'orario di funzionamento del servizio, che dovrà essere comunque coerente con quanto richiesto dalle famiglie dei bambini iscritti e dall'Ente appaltante;
- progettare, programmare ed organizzare le varie attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano nel nido, in raccordo con il personale dell'Infanzia;
- operare interventi di educazione, vigilanza, assistenza del bambino in tutti i momenti della giornata (gioco, formazione, sonno, etc.);
- documentare i percorsi educativi in fase di progettazione e di realizzazione, al fine di condividere con i bambini e le famiglie una memoria delle esperienze, rendendo trasparente la proposta educativa del nido. e promuovendo una cultura pedagogica rivolta all'infanzia sul territorio;
- svolgere operazioni ed interventi di igiene e di pulizia del bambino, nonché di somministrazione del pasto e di interventi di assistenza e di vigilanza nei momenti del sonno;
- aggiornare quotidianamente un apposito registro cartaceo o elettronico rispetto a entrate, uscite e assenze degli iscritti;
- promuovere e mantenere le relazioni con i famigliari degli iscritti allo scopo di favorire la partecipazione alla vita del nido.
- fornire e somministrare i pasti e le merende (secondo menù ATS Valpadana);
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro ed il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- effettuare la pulizia e la sanificazione giornaliera ordinaria degli spazi interni ed esterni del nido, inclusi i mobili, le suppellettili e le attrezzature, il materiale pedagogico;
- effettuare la pulizia straordinaria degli spazi interni ed esterni del nido, inclusi i mobili, le suppellettili e le attrezzature, il materiale pedagogico,;
- operare il riordino di tutti i locali e dei cortili e giochi esterni (esclusi gli interventi giornalieri e periodici di pulizia e disinfestazione);
- effettuare il servizio lavanderia;

12.2. La pulizia comprende:

- pulizia quotidiana: pulizia ed igienizzazione dei pavimenti e dei rivestimenti, pulizia dei servizi igienici e dei sanitari, pulizia della cucina/cuoci-vivande, il rifacimento dei lettini, etc.);
- pulizia mensile: pulizia di vetri e di serramenti, lampade e lampadari, armadi, tendaggi, etc.;
- pulizia annuale: pulizia straordinaria generale da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni del competente servizio ATS ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.

12.3. L'Ente appaltante, si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte del Concessionario, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro o dal altri enti, l'Ente appaltante comunicherà al Concessionario le determinazioni conseguenti.

12.4. Per quanto riguarda invece l'eventuale utilizzo della struttura al di fuori dei periodi e degli

orari del servizio, il tutto ai fini dello svolgimento di attività comunque rivolte all'utenza di riferimento, si evidenzia l'obbligo di concordare con l'Ente appaltante modalità, orari/periodi, etc.

12.5. In caso di sciopero del personale impiegato dal Concessionario, vige l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante con un termine di almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, le modalità di svolgimento dello stesso.

### **13) RAPPORTI CON IL PERSONALE E TUTALE DEL PERSONALE IMPIEGATO**

13.1. Il personale impiegato avrà un rapporto esclusivo con il Concessionario e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Ente appaltante.

13.2. Sono pertanto ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale medesimo.

13.3. Al fine di garantire la continuità formativa-educativa, il personale impiegato dovrà avere un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo almeno determinato (relativo all'intera durata del servizio), ciò al fine di scongiurare la sostituzione del personale durante il periodo contrattuale.

13.4. E' esclusa ogni forma di impiego di personale volontario, anche ai fini della compresenza.

13.5. Il Concessionario è obbligato assicurare nei confronti del personale impiegato la piena applicazione del C.C.N.L. vigente o, di miglior favore, ai sensi della normativa vigente.

13.6. Il Concessionario dovrà, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Ente appaltante, dimostrare di aver provveduto al regolare assolvimento degli obblighi di legge nei confronti del personale impiegato.

13.7. Il mancato rispetto degli obblighi di assunzione, previdenziali, fiscali, etc. è causa di risoluzione del contratto di concessione per fatto e causa del Concessionario.

13.8. L'Ente appaltante è indenne da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal personale impiegato dal Concessionario nell'esecuzione del servizio. Altresì il Concessionario solleva l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'Articolo 1676 del Codice Civile.

13.9. Il concessionario si obbliga a trasmettere all'Ente appaltante tutti i dati relativi al personale impiegato, attraverso la consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità delle assunzioni, ivi inclusa la denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

### **14) RISPETTO DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

14.1. Il Concessionario deve:

- attuare nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di idonei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- fornire ai propri dipendenti i DPI appropriati ed un'adeguata formazione-informazione sul corretto utilizzo degli stessi per le operazioni di pulizia e sanificazione;
- comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Compete inoltre al Concessionario la nomina delle figure responsabili quali: RSPP, RLS, ASPP, addetti all'emergenza, addetti antincendio, addetti primo soccorso, coordinatore della sicurezza (nominato dal Datore di Lavoro del Concessionario).
- informare e formare il personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nel rispetto della normativa vigente in

materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, Antincendio e Pronto Soccorso e gestione delle emergenze;

- dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

14.2. Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario è tenuto ad effettuare un incontro, in data da concordare fra le parti, con il R.S.P.P dell'Ente appaltante per evidenziare, se presenti, i rischi dovuti a possibili "interferenze". In tale sede si provvederà alla redazione del DUVRI secondo quanto disposto dall'Art.26 del D.Lgs.81/2008 che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di concessione.

14.3. Le possibili interferenze presenti in caso di emergenza si ritengono eliminate prevedendo l'obbligo di conoscenza ed attuazione delle disposizioni presenti nel Piano di Emergenza predisposto dall'Ente appaltante per la struttura in oggetto. Se durante l'attività venisse rilevata l'insorgenza di interferenze fra le attività sarà compito del servizio prevenzione e protezione del Concessionario segnalarle tempestivamente al servizio prevenzione e protezione dell'Ente appaltante.

14.4. Nel caso eventuali interferenze non previste fossero evidenziate dall'Ente appaltante, sarà il medesimo ad intervenire ai fini della loro riduzione, eliminazione ed eventuale comunicazione del rischio residuo da interferenza oltre che delle misure di prevenzione e protezione relative tramite specifico DUVRI. In sede di stesura del contratto sarà necessaria la formalizzazione, da parte dell'ente appaltante, o del DUVRI o della dichiarazione di assenza di situazioni di interferenza.

## **15) CONSEGNA DEI LOCALI, DI ARREDI E ATTREZZATURE**

15.1. L'Ente appaltante fornisce l'immobile dotato di impianti, mobili, attrezzature e dotazioni che saranno riportate nel verbale di consegna che sarà sottoscritto al momento dell'insediamento del Concessionario.

15.2. L'immobile è stato recentemente realizzato ed è in possesso delle certificazioni di legge in materia edilizia, impiantistica, etc.

15.3. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati al Concessionario per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

15.4. Prima dell'avvio del servizio e nella data fissata dal Comune sarà formalizzata, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, la ricognizione dello stato di conservazione dell'immobile, di mobili, arredi, giochi, attrezzature e strumentazioni funzionali al servizio presenti, la relativa consegna con allegato l'inventario.

15.5. Alla prevista scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e quanto riportato nel succitato verbale, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

## **16) MATERIALI, ARREDI E ATTREZZATURE**

16.1. Come detto, l'Ente appaltante mette a disposizione del Concessionario i locali dedicati al nido completi degli arredi, delle suppellettili e delle attrezzature risultanti dal verbale di consegna.

16.2. Tutto il materiale di proprietà comunale è nuovo.

16.3. Eventuali integrazioni di arredi e attrezzature necessarie a garantire il normale svolgimento del servizio (educativo e di ristorazione) saranno fornite dal comune di Casaletto Ceredano e dettagliatamente descritti nel Piano di Diritto allo Studio.

16.4. Il materiale didattico e di gioco per l'espletamento delle attività educative è a carico del Concessionario.

16.5. Ulteriori arredi, attrezzature e giochi funzionali all'attività didattica potranno essere fornite attraverso donazioni di soggetti privati, previo controllo delle certificazioni di sicurezza da parte dell'Ente appaltante e, previo inserimento nell'inventario.

16.6. Il Concessionario dovrà fornire, per le attività previste per il nido di tutti gli strumenti ed i materiali di facile consumo per tutta la durata del contratto necessari per l'espletamento delle attività educative, per l'organizzazione del servizio e l'erogazione delle prestazioni di seguito descritte in maniera esemplificativa ma non esaustiva:

- materiali igienico sanitari (pannolini, creme, asciugamani, ecc.);
- materiale di primo soccorso.

16.7. Il Concessionario dovrà fornire inoltre tutto l'occorrente per le operazioni di sanificazione della struttura, anche in periodi di emergenza sanitaria, utilizzando prodotti e strumentazioni rispettose per l'ambiente e non aggressivi per le superfici trattate.

16.8. Tutto il materiale fornito dal Concessionario deve essere adeguato per sostenere il progetto educativo e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge. Devono essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti. Devono essere dotati di marchio CE e conformi alle norme UNI sulla sicurezza dei giocattoli e dei materiali. In ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

16.9. Il Concessionario dovrà fornire le attrezzature, i detersivi, i disinfettanti, tutto il materiale igienico sanitario necessario a garantire l'igiene personale dei bambini e dell'ambiente.

16.10. Nella conduzione dei servizi di pulizia oggetto della concessione, il Concessionario dovrà impiegare mezzi d'opera di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle particolari esigenze degli edifici e alle attività di gestione che in essi vengono svolte con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

16.11. A titolo esemplificativo ma non esaustivo dovrà mettere a disposizione del personale ausiliario i seguenti materiali: - guanti da lavoro; - guanti in lattice; - cuffie e berretti; - rotoli di carta a perdere, disinfettanti e sapone liquido; - detersivi per lavatrice compreso anticalcare, detersivo per pavimenti e rivestimenti; - tutti i DPI necessari atti a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale, compresi quelli previsti in caso di emergenze sanitarie.

16.12. Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari e i materiali necessari per eseguire il lavoro come richiesto, che dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza, sono forniti a cura e spese del Concessionario e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità. Anche i prodotti da impiegare dovranno essere delle migliori qualità e comunque idonei ad assicurare, oltre al grado di pulizia ed igienicità richieste, anche la massima sicurezza, sotto il profilo della tutela della salute dei bambini e del personale che opera all'interno degli immobili interessati dalla prestazione.

## **17) UTILIZZO DEI LOCALI DEL POLO DELL'INFANZIA**

17.1. Essendo il Polo dell'Infanzia una struttura volta ad offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo e caratterizzato da ambienti di apprendimento polifunzionali e interoperabili, l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature della struttura potrà prevedere un uso integrato e condiviso degli stessi da parte dei bambini frequentanti le sezioni dell'Infanzia e del Nido.

17.2. La promiscuità dei gruppi di lavoro favorirà lo scambio delle esperienze, attraverso attività pratiche ed operative (tutoring, peer education) che costituirà un'importante occasione di crescita nonché la ricerca costante ed il miglioramento delle metodologie didattiche. L'interoperabilità, la polifunzionalità e l'utilizzo extrascolastico degli spazi, caratterizza il Polo quale laboratorio permanente di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio.

17.3. Per tutti questi aspetti, oltre agli spazi dedicati al nido, gli educatori, e i bambini iscritti al nido potranno utilizzare in alcuni momenti educativi, previo accordo con il resto del personale scolastico afferente all'I.C. E. Fermi di Montodine assegnato alla struttura, gli spazi dedicati alla scuola dell'infanzia interni ed esterni all'edificio, anche in compresenza con gli iscritti con la scuola dell'infanzia.

17.4. L'Ente appaltante è comunque esonerato ad ogni effetto da qualunque responsabilità che possa derivare in ordine alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione ovvero allo svolgimento delle attività didattiche, educative, ludiche, extrascolastiche, delle manifestazioni e dagli incontri promossi dal personale del Concessionario.

17.5. Il personale dovrà segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio tecnico del Comune eventuali richieste di interventi strutturali di manutenzione (di cui all'Articolo 18, comma 3<sup>^</sup> del D.Lgs.81/2008) necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli spazi utilizzati dal personale e dall'utenza del nido.

## **18) CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

18.1. Nel corso del normale svolgimento del servizio l'Ente appaltante provvede al controllo delle attività effettuate, al fine di accertare che siano compiute secondo le condizioni poste dal Capitolato.

18.2. Per le operazioni di controllo, l'Ente appaltante si avvarrà di personale di sua fiducia.

18.3. L'Ente appaltante si riserva pertanto la facoltà di eseguire, mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, sopralluoghi per controlli e verifiche sull'andamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sul rispetto delle disposizioni impartite, sul grado di soddisfacimento dell'utenza e quant'altro.

18.4. Qualora fossero rilevate criticità nello svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente alla corretta esecuzione.

18.5. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse ad eseguire regolarmente e correttamente il servizio previsto, l'Ente appaltante, previa diffida, potrà incaricare terzi di eseguirlo, il tutto con spese e oneri a carico del Concessionario inadempiente, e ciò indipendentemente dall'applicazione di penalità eventualmente previste.

## **19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

19.1. L'Ente appaltante si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte del Concessionario alle clausole contrattuali.

19.2. Si procede alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della garanzia definitiva:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio, non autorizzata preventivamente dall'Ente appaltante;
- per abbandono della concessione, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del Concessionario, oppure in caso di intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione dal registro nazionale e dalla c.c.i.a.a. competente;
- in caso di non assunzione del personale che già è impegnato nei servizi oggetto della concessione;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- non attuazione del progetto presentato.

19.3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Ente appaltante, senza diritto di preventiva costituzione in mora del Concessionario dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale, dandone semplice comunicazione del Concessionario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio, con l'obbligo per il Concessionario decaduto di risarcire all'Ente appaltante i danni economici subiti e conseguenti.

19.4. In particolare al Concessionario decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Ente Committente, (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

19.5. Le somme dovute all'Ente appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dall'Ente appaltante medesimo. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

## **20) CONTROVERSIE**

20.1. La definizione delle controversie che dovessero sorgere è devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente, ovvero al Foro di Cremona.

## **21) RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

21.1. Il Concessionario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa del proprio operato verso l'Ente appaltante ed anche verso terzi.

21.2. Nelle prestazioni relative al servizio l'Ente appaltante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà assunta dal Concessionario.

## **22) GARANZIE ED ASSICURAZIONI RICHIESTE**

22.1. GARANZIA DEFINITIVA: Ai fini della stipula del contratto, il Concessionario dovrà presentare la Garanzia Definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'Articolo 117 del Codice. La garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

22.2. POLIZZA ASSICURATIVA: Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario, sempre ai sensi dell'Articolo 117 del Codice, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'avvio del servizio una polizza R.T.C. (Responsabilità civile verso terzi) che preveda garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi per tutto il periodo di esecuzione del contratto per un massimale non inferiore a €1.000.000,00. La copertura assicurativa decorrerà almeno dalle ore 7:30 del primo giorno di esecuzione del servizio e cesserà alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del servizio medesimo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Ente appaltante.

## **23) STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

23.1. E' prevista la stipula di contratto di concessione.

23.2. Il ricorso alla stipula del contratto è subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario, della garanzia definitiva e della polizza assicurativa nella misura e nei modi previsti dall'Articolo 117 del Codice, nonché alla prestazione di tutte le garanzie e dei documenti previsti dagli atti di gara.

23.3. Le spese di contratto, ivi incluse quelle connesse e conseguenti sono ad esclusivo carico del Concessionario.

#### **24) SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO**

24.1. A pena di nullità è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

24.2. Non è previsto il subappalto.

In fede.

*f.to*  
**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**Guffi Arch. Alessandro**  
*(documento firmato digitalmente)*